

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2017, n. 30-5793

Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese. Assemblea Ordinaria e Straordinaria di partecipazione del 20 ottobre 2017. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Viste le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria della Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese di cui la Regione Piemonte è Soggetto Fondatore e che si terranno in data 20 ottobre 2017.

Visto l'art. 5 della Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 e s.m.i. (Fusione della Tenuta Cannona s.r.l. e di CreSO s.c.r.l. nella fondazione costituita nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura).

Vista la DGR n. 49-7404 del 7/04/2014 (L.R. 8/2013, art. 5. Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura).

Vista la DGR n. 32-519 del 3/11/2014: (L.R. 8/2013 - art. 5 Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese. Modifica e sostituzione dello statuto approvato con DGR n. 49-7404 del 7 aprile 2014).

Vista la DGR n. 62-661 del 24/11/2014: (L.R. 8/2013, art. 5. Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese. Modifica e sostituzione dello statuto approvato con DGR n. 32-519 del 3/11/2014. Approvazione dello schema di atto costitutivo).

Posto che la Fondazione è provvista di personalità giuridica ed è iscritta presso il Registro delle Imprese.

Visto che, in attuazione del disposto dell'art. 5, comma 1, Legge Regionale 8/2013, è stata data esecuzione, con atto di fusione del 24 settembre 2015 – ai sensi dell'art. 2501 c.c. e per gli effetti dell'art. 2500 septies c.c. – alla fusione eterogenea mediante incorporazione unitaria nell'ente "Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese" delle società commerciali "CReSO s.c.r.l." e "Tenuta Cannona S.r.l.", con effetto giuridico, contabile e fiscale dalle ore 24 del 30 settembre 2015.

Visto l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, così composto:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del Bilancio Preventivo 2017
3. Approvazione del Piano strategico 2017-2019
4. Determinazione degli Emolumenti agli Amministratori
5. Varie ed eventuali.

Visto il Bilancio Preventivo 2017 (punto 2 dell'OdG), costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal rendiconto finanziario, dalla Nota integrativa e considerato che:

- il bilancio è stato redatto sulla base delle disposizioni del codice civile ed in conformità ai principi contabili integrati dalle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti;
- la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Visto che i costi più rilevanti del conto economico preventivo sono rappresentati dal costo del personale (73,48 %). In particolare, nel conto *indennità di licenziamento*, sono confluiti i costi relativi alla cessazione del rapporto di lavoro di n.2 unità di personale, in particolare del direttore generale e della responsabile del Centro sperimentale vitivinicolo di Carpeneto, il cui importo è pari a 280.022,00 euro.

Preso atto di quanto dichiarato nel “Piano di riorganizzazione del personale 2016-2018” predisposto dalla Fondazione per la Ricerca, l’Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell’agricoltura piemontese, agli atti della Direzione Agricoltura – Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura, in merito alla convenienza della transazione consensuale rispetto ad altre modalità di interruzione dei rapporti di lavoro.

Considerato che nel predetto “Piano di riorganizzazione del personale 2016-2018” si afferma che tali scelte interruttive dei rapporti di lavoro determineranno per gli esercizi futuri, a partire dal 2018, un risparmio pari a 217.840,00 e che sono finalizzate a creare una maggior efficienza gestionale dell’attività della Fondazione, razionalizzando la presenza di figure apicali a favore di una maggior responsabilizzazione del personale in funzione delle specifiche mansioni e posizioni assunte, con l’obiettivo di ridurre del 20% i costi strutturali legati al personale senza compromettere l’operatività e l’efficienza della Fondazione.

Si rileva, pertanto, come il piano di riorganizzazione faccia cogliere appieno tale obiettivo di riduzione dei costi strutturali legati al personale pari al 20%, senza compromettere l’operatività e l’efficienza della Fondazione.

Si ritiene necessario che del rispetto di tale obiettivo di mantenimento della riduzione dei costi strutturali legati al personale sia data evidenza nei bilanci preventivi e consuntivi degli esercizi degli anni successivi 2018/2019.

Rilevato che tale bilancio preventivo si chiude in pareggio.

Ritenuto pertanto di pronunciarsi favorevolmente all’approvazione del suddetto Bilancio Preventivo 2017, nonché della nota di dettaglio dei costi di riorganizzazione del personale.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all’Assemblea Ordinaria del 20/10/2017 di esprimersi favorevolmente rispetto all’approvazione del Bilancio Preventivo 2017.

Visto il Piano strategico 2017-2019 (punto 3 dell’OdG) nel quale viene descritta la strategia che la Fondazione intende attuare nel prossimo triennio articolata nelle seguenti quattro linee guida:

- perfezionare la fusione delle due Società incorporate;
- lavorare per filiera;
- ridurre i costi strutturali;
- trasferire progressivamente i costi strutturali su risorse progettuali.

Visto che il Piano strategico 2017-2019 include il preventivo economico per il triennio con un approfondimento specifico sul programma di ricerca e innovazione che verrà attuato nel 2017.

Considerato che il documento proposto illustra la missione della Fondazione e gli strumenti previsti nel triennio per la sua realizzazione tra i quali sono individuate le fonti di finanziamento per l'attuazione delle attività di ricerca a valere anche sui fondi comunitari del PSR 2014 - 2020 e del Programma quadro sulla Ricerca Horizon 2020.

Visti gli indicatori di analisi patrimoniale approvati con determinazione dirigenziale A1706A n. 151 del 16/03/2016, calcolati sui valori di bilancio evidenziati nel piano strategico 2017-2019, dai quali si evince un aumento dell'elasticità della struttura, un miglioramento dell'elasticità dei crediti di finanziamento verso soci esigibili entro l'esercizio e una stabilità della dipendenza da fonti di finanziamento diverse dai soci fondatori rispetto all'esercizio precedente.

Rilevato che con l'anno 2017 si conclude il periodo di start-up per la Fondazione e termina la contribuzione regionale di cui alla D.G.R. n. 49-704 del 7/4/14.

Ritenuto pertanto di pronunciarsi favorevolmente all'approvazione della proposta del Piano strategico 2017-2019.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea Ordinaria del 20/10/2017 di esprimersi favorevolmente rispetto all'approvazione del Piano strategico 2017-2019.

Visto che al punto 4 dell'OdG è prevista la determinazione degli Emolumenti degli Amministratori.

Richiamata la Dgr.16-5287 del 3/07/2017 con la quale, "...in considerazione dell'attività svolta dagli amministratori, a partire dal momento in cui sia verificata la natura di "fondazione di ricerca" della Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese, ai sensi della deroga prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i., si ritiene che agli stessi sia attribuibile un compenso nel rispetto dell'ordinamento vigente e nell'entità da stabilirsi in una prossima assemblea".

Vista la relazione presentata dalla Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese dalla quale si evince che la Fondazione si configura quale organismo di ricerca ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2006/C323/01.

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i., e previa approvazione delle correlate modifiche statutarie inserite nell'OdG dell'Assemblea Straordinaria del 20/10/2017, di esprimersi favorevolmente sulla proposta allegata all'OdG dell'Assemblea Ordinaria di attribuire al Presidente della Fondazione un emolumento annuo lordo fissato in massimo euro 25.000,00 su base annua e a ciascun amministratore avente diritto, escluso il Presidente, un emolumento annuo lordo fissato in massimo euro 2.500,00 su base annua rispetto alle voci inserite nel Bilancio di previsione 2017, importi individuati nella proposta del Consiglio di amministrazione in considerazione delle attribuzioni e delle attività svolte dal presidente e dagli amministratori come esposto nella relazione del Presidente agli atti della Direzione Agricoltura.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea Ordinaria del 20/10/2017 di esprimersi favorevolmente rispetto alla proposta di determinazione degli Emolumenti.

Visto l'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, così composto:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione modifiche statutarie
3. Varie ed eventuali.

Vista la proposta complessiva di modifica ed integrazione statutaria proveniente dalla Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese, contenuta nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Considerato che:

- il nuovo testo all'art.1 inserisce l'acronimo "Agrion" per identificare la Fondazione;
- il nuovo testo all'art. 4 inserisce nelle finalità anche la formazione professionale;
- il nuovo testo all'art. 5 inserisce tra le attività anche la formazione professionale, le attività di supporto scientifico alla valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e i monitoraggi degli organismi nocivi dannosi per le coltura agrarie. Inoltre prevede in capo alla Fondazione la possibilità di richiedere e assumere finanziamenti, mutui, affidamenti e anticipazioni bancarie limitatamente al perseguimento del proprio oggetto sociale;
- il nuovo testo all'art.6 è volto a meglio specificare la durata degli organi;
- il nuovo testo all'art.8 è volto a meglio specificare le funzioni e i poteri del Presidente;
- il nuovo testo all'art.11 introduce la possibilità di delegare atti di ordinaria amministrazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il nuovo testo all'art.11, 12 e 19 è volto a meglio definire le competenze di ciascun organo in relazione alla predisposizione e all'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio preventivo e delle relative relazioni accompagnatorie;
- il nuovo testo all'art.12 è volto a specificare che l'Assemblea di Partecipazione può determinare i compensi dei Consiglieri di amministrazione, compreso il Presidente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Ritenuto pertanto di pronunciarsi favorevolmente all'approvazione della proposta di modifica statutaria in quanto ritenuta condivisibile e necessaria.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea Straordinaria del 20/10/2017 di esprimersi favorevolmente al nuovo testo di statuto proposto.

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 49-7404 del 7/04/2014 autorizzava, tra l'altro, a finanziare anche per l'anno 2017, nella misura massima di 1.000.000,00 di euro, un intervento straordinario finalizzato all'incremento del patrimonio limitato alla fase di start up della Fondazione, allo scopo di garantire l'autonomia finanziaria della stessa demandandone la determinazione dell'onere alla Direzione Agricoltura con successivo provvedimento.

Stabilito che l'onere massimo di 1.000.000,00 di euro per finanziare per l'anno 2017 un intervento straordinario finalizzato all'incremento del patrimonio limitato alla fase di start up della Fondazione, trova copertura finanziaria con l'impegno n. 3816/2017 di euro 1.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262052/2017 (Missione 16 – programma 1) con la determinazione dirigenziale n. 738 del 20/07/2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

-di fornire i seguenti indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea Ordinaria della Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese in data 20 ottobre 2017:

- 1) esprimersi favorevolmente rispetto all'approvazione del bilancio preventivo 2017;
- 2) esprimersi favorevolmente rispetto all'approvazione del Piano strategico 2017-2019;
- 3) esprimersi favorevolmente rispetto alla proposta di determinare l'attribuzione al Presidente della Fondazione di un emolumento annuo lordo fissato in massimo euro 25.000,00 su base annua e a ciascun amministratore avente diritto, escluso il Presidente, di un emolumento annuo lordo fissato in massimo euro 2.500,00 su base annua rispetto alle voci inserite nel Bilancio di previsione 2017;

- 4) di disporre che l'onere massimo di 1.000.000,00 di euro per finanziare per l'anno 2017 un intervento straordinario finalizzato all'incremento del patrimonio limitato alla fase di start up della Fondazione, trova copertura finanziaria con l'impegno n. 3816/2017 di euro 1.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262052/2017 (Missione 16 – programma 1) con la determinazione dirigenziale n. 738 del 20/07/2017.

- di fornire i seguenti indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea straordinaria della Fondazione predetta in data 20 ottobre 2017:

- 1) di esprimersi favorevolmente rispetto alle modifiche statutarie proposte e allegate alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

RIEPILOGO MODIFICHE STATUTARIE

(Cda 16 giugno 2017)

STATUTO VIGENTE

PROPOSTE di MODIFICA Giugno 2017

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"

Art. 1 Disposizioni generali

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 8/2013, una Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, senza finalità di lucro, di seguito denominata Fondazione.
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed opera nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.

Art. 1 Disposizioni generali

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 8/2013, una Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, senza finalità di lucro, di seguito denominata Fondazione, **siglabile nell'acronimo "Agrion"**.
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed opera nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.

Art. 2 Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Manta (CN), Via Falicetto, 24. La stessa ha sedi operative in Manta (CN), Carpeneto (AL), Boves (CN) e Cravanzana (CN). Il consiglio di amministrazione può istituire e variare le sedi operative in Piemonte onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, le attività di cui all'art. 4.

Art. 2 Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Manta (CN), Via Falicetto, 24. La stessa ha sedi operative in Manta (CN), Carpeneto (AL), Boves (CN) e Cravanzana (CN). Il consiglio di amministrazione può istituire e variare le sedi operative in Piemonte onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, le attività di cui all'art. 4.

Art. 3 Finalità

1. La Fondazione promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo

Art. 3 Finalità

1. La Fondazione promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo

sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari. Le attività di innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese.

2. In particolare la Fondazione si propone di:

- a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica;
- b) promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali;
- c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.

Art. 4 Attività

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 3, la Fondazione svolge le attività di:

- a) ricerca e sperimentazione scientifica;
- b) innovazione tecnologica;

sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari. Le attività di innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, **alla formazione professionale**, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese.

2. In particolare la Fondazione si propone di:

- a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica;
- b) promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali;
- c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica **e di formazione professionale** svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.

Art. 4 Attività

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 3, la Fondazione svolge le attività di:

- a) ricerca e sperimentazione scientifica;
- b) innovazione tecnologica;

c) trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative.

2. Per svolgere la propria attività, la Fondazione può:

- a) partecipare ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, emanati da Soggetti pubblici o privati;
- b) stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica;
- c) gestire centri e aziende sperimentali, con particolare riferimento a quelle già operanti sul territorio regionale;
- d) promuovere lo sviluppo e l'incremento di reti di ricerca interregionali ed internazionali, per incardinare la propria attività in un contesto tecnico-scientifico di alto profilo ed amplificare gli effetti di ricaduta del trasferimento tecnologico sulle filiere agroalimentari regionali.

3. La Fondazione può realizzare, sia all'interno delle sedi di cui all'art. 2, sia sul territorio piemontese, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere regionale, nazionale e internazionale. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e tecniche di produzione sostenibili, atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola piemontese, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale.

c) trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative;

d) formazione professionale per migliorare il potenziale umano impegnato nel settore agro-alimentare.

2. Per svolgere la propria attività, la Fondazione può:

- a) partecipare ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, emanati da Soggetti pubblici o privati;
- b) stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica;
- c) gestire centri e aziende sperimentali, con particolare riferimento a quelle già operanti sul territorio regionale;
- d) promuovere lo sviluppo e l'incremento di reti di ricerca interregionali ed internazionali, per incardinare la propria attività in un contesto tecnico-scientifico di alto profilo ed amplificare gli effetti di ricaduta del trasferimento tecnologico sulle filiere agroalimentari regionali;
- e) promuovere e realizzare percorsi di apprendimento permanente, corsi di formazione professionale e aggiornamento degli operatori, al fine di sostenere l'acquisizione di conoscenze tecniche e garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economica agli addetti del settore agroalimentare.

3. La Fondazione può realizzare, sia all'interno delle sedi di cui all'art. 2, sia sul territorio piemontese, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere regionale, nazionale e internazionale. Può svolgere attività di supporto scientifico alla valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio. Può condurre monitoraggi di organismi nocivi dannosi per le colture agrarie del territorio. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e tecniche di produzione sostenibili, atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola piemontese, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale.

4. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese le partecipazioni societarie, le acquisizioni di quote e ogni altra attività ausiliaria, accessoria, strumentale utile al perseguimento dei propri scopi.

Art. 5 Fondatori e partecipanti

1. I Soggetti Fondatori sono Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte in rappresentanza del sistema camerale piemontese. Possono aderire, inoltre, ed ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. L'ammissione dei partecipanti è decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea di partecipazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea stessa.

3. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza dalla qualità di partecipante nei seguenti casi:

- a) ogni modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dal Consiglio di Amministrazione;
- b) l'assoggettamento del partecipante a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo;
- c) il mancato rispetto delle condizioni previste dalla delibera di ammissione.

4. Ogni partecipante può recedere. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla

4. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese le acquisizioni di quote di partecipazione societaria e ogni altra attività ausiliaria, accessoria, strumentale utile al perseguimento dei propri scopi. **La Fondazione può richiedere e assumere finanziamenti, mutui, affidamenti e anticipazioni bancarie, limitatamente al perseguimento dei propri scopi.**

Art. 5 Fondatori e partecipanti

1. I Soggetti Fondatori sono Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte in rappresentanza del sistema camerale piemontese. Possono aderire, inoltre, ed ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. L'ammissione dei partecipanti è decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea di partecipazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea stessa.

3. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza dalla qualità di partecipante nei seguenti casi:

- a) ogni modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dal Consiglio di Amministrazione;
- b) l'assoggettamento del partecipante a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo;
- c) il mancato rispetto delle condizioni previste dalla delibera di ammissione.

4. Ogni partecipante può recedere. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla

Fondazione.

Capo II

Organi ed amministrazione

Art. 6 Organi e loro durata

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) l'Assemblea di partecipazione;
 - d) il Comitato tecnico;
 - e) il Revisore unico.

2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica quattro anni. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.

Art. 7 Presidente

1. 1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Piemonte.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Art. 8 Funzioni e poteri del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione sia di fronte

Fondazione.

Capo II

Organi ed amministrazione

Art. 6 Organi e loro durata

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) l'Assemblea di partecipazione;
 - d) il Comitato tecnico;
 - e) il Revisore unico.

2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica quattro **esercizi**. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati **prima del termine**, restano in carica sino a tale scadenza.

Art. 7 Presidente

1. 1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Piemonte.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Art. 8 Funzioni e poteri del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione sia di fronte

a terzi che in giudizio che in sede stragiudiziale. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici predisposti dall'Assemblea di Partecipazione ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Al Presidente competono tutti i poteri non riservati dallo statuto ad altri organi.
3. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti.
4. Al Presidente competono tutti i poteri di sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione.
5. Propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione e le relazioni accompagnatorie.
6. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Art. 9 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di Partecipazione ed è composto da cinque componenti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, compreso il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:
 - a) Tre eletti dalla Regione Piemonte;
 - b) Uno eletto da Unioncamere Piemonte;
 - c) Uno eletto dall'Assemblea di partecipazione

a terzi che in giudizio che in sede stragiudiziale. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici predisposti dall'Assemblea di Partecipazione ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Al Presidente competono tutti i poteri non riservati dallo statuto ad altri organi.
3. **Il Presidente** convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti.
4. **Il Presidente dà attuazione a tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione o da suoi singoli componenti delegati in conformità all'art. 11 del presente Statuto.**
5. **Il Presidente** propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione e le relazioni accompagnatorie.
6. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Art. 9 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di Partecipazione ed è composto da cinque componenti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, compreso il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:
 - a) Tre eletti dalla Regione Piemonte;
 - b) Uno eletto da Unioncamere Piemonte;
 - c) Uno eletto dall'Assemblea di partecipazione

Art. 10 Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Le modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento del medesimo.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Revisore unico, senza diritto di voto.
4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, il direttore e altro personale della Fondazione. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata al Soggetto designante e può comportare la sua decadenza dalla carica.

Art. 11 Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume le deliberazioni afferenti:
 - a) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
 - b) la relazione annuale sull'attività svolta;
 - c) la nomina del Comitato tecnico;
 - d) la nomina del direttore e l'approvazione dell'organigramma;
 - e) l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - f) l'acquisto o la vendita di beni mobili e immobili;
 - g) la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro;
 - h) la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali,

Art. 10 Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Le modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento del medesimo.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Revisore unico, senza diritto di voto.
4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, il direttore e altro personale della Fondazione. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata al Soggetto designante e può comportare la sua decadenza dalla carica.

Art. 11 Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume le deliberazioni afferenti:
 - a) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
 - b) la relazione annuale sull'attività svolta;
 - c) la nomina del Comitato tecnico;
 - d) la nomina del direttore e l'approvazione dell'organigramma;
 - e) l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - f) l'acquisto o la vendita di beni mobili e immobili;
 - g) la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro;
 - h) la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali,

amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro;

i) l'approvazione di direttive e atti di indirizzo nonché ogni altro atto riservato dai regolamenti al Consiglio di amministrazione.

l) liquidazione della fondazione e nomina del liquidatore.

m) definizione della metodologia di attribuzione del peso del voto dei partecipanti.

2. Il Consiglio di amministrazione trasmette ed illustra all'Assemblea di partecipazione il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e le relative relazioni accompagnatorie.

Art. 12 Assemblea di Partecipazione

1. L'Assemblea di Partecipazione è composta dai legali rappresentanti dei fondatori, dei partecipanti o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione; può essere, altresì, convocata dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno la metà dei fondatori. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:

a) espressione di parere vincolante sulle modificazioni dello Statuto;

b) predisposizione, per la proposta al Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi programmatici pluriennali ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la fondazione;

c) determinazione dei compensi dei Consiglieri di amministrazione,

amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro;

i) l'approvazione di direttive e atti di indirizzo nonché ogni altro atto riservato dai regolamenti al Consiglio di amministrazione.

l) liquidazione della fondazione e nomina del liquidatore.

m) definizione della metodologia di attribuzione del peso del voto dei partecipanti.

2. Il Consiglio di amministrazione può organizzarsi al suo interno con l'assegnazione di deleghe operative tra i suoi componenti in funzione delle loro competenze.

3. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, predispone, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del presente Statuto, il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e le relative relazioni accompagnatorie e li trasmette ed illustra all'Assemblea di partecipazione.

Art. 12 Assemblea di Partecipazione

1. L'Assemblea di Partecipazione è composta dai legali rappresentanti dei fondatori, dei partecipanti o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione; può essere, altresì, convocata dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno la metà dei fondatori. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:

a) espressione di parere vincolante sulle modificazioni dello Statuto;

b) predisposizione, per la proposta al Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi programmatici pluriennali ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la fondazione;

c) determinazione dei compensi dei Consiglieri di amministrazione,

compreso il Presidente, qualora previsti, nonché del compenso del Direttore;

d) nomina del Revisore Unico e determinazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, del relativo compenso;

e) approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo e delle relative relazioni accompagnatorie;

f) eventuali incrementi del patrimonio in caso di insufficienza o inidoneità dello stesso al raggiungimento dello scopo della Fondazione o sulla proposta di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art.21 del presente Statuto.

3. I Soggetti fondatori esprimono il 70% dei voti nell'Assemblea di partecipazione, ripartiti per il 75% in favore di Regione Piemonte e per il 25% in favore di Unioncamere Piemonte. I Soggetti partecipanti esprimono il 30% dei voti nell'Assemblea di partecipazione. La suddivisione del peso dei voti dei partecipanti è stabilita secondo la metodologia approvata dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente trasmette ai Partecipanti i documenti di volta in volta richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Art. 13 Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza a supporto del Presidente e del Consiglio di amministrazione per individuare e interpretare la domanda di ricerca delle filiere agroalimentari regionali.

2. Il Comitato tecnico è articolato in sezioni rappresentanti le filiere e gli ambiti di attività della Fondazione.

Art. 14 Revisore unico

3. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea di Partecipazione,

compreso il Presidente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché del compenso del Direttore;

d) nomina del Revisore Unico e determinazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, del relativo compenso;

e) approva il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo delle relative relazioni accompagnatorie ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione;

f) eventuali incrementi del patrimonio in caso di insufficienza o inidoneità dello stesso al raggiungimento dello scopo della Fondazione o sulla proposta di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art.21 del presente Statuto.

3. I Soggetti fondatori esprimono il 70% dei voti nell'Assemblea di partecipazione, ripartiti per il 75% in favore di Regione Piemonte e per il 25% in favore di Unioncamere Piemonte. I Soggetti partecipanti esprimono il 30% dei voti nell'Assemblea di partecipazione. La suddivisione del peso dei voti dei partecipanti è stabilita secondo la metodologia approvata dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente trasmette ai Partecipanti i documenti di volta in volta richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Art. 13 Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza a supporto del Presidente e del Consiglio di amministrazione per individuare e interpretare la domanda di ricerca delle filiere agroalimentari regionali.

2. Il Comitato tecnico è articolato in sezioni rappresentanti le filiere e gli ambiti di attività della Fondazione.

Art. 14 Revisore unico

3. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea di Partecipazione,

scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

4. Il Revisore adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilità del Revisore è quella dei sindaci prevista dall'art. 2407 del codice civile.

Capo III

Struttura organizzativa, programmazione e valutazione dell'attività

Art. 15 Struttura organizzativa

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione individua gli ambiti omogenei di attività della Fondazione e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate, quali centri di ricerca o altre unità operative in forma diversa.

3. I responsabili di tali strutture collaborano con il Direttore nel formulare le proposte di programma di attività, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.

Art. 16 Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione e deve essere scelto tra soggetti dotati di esperienza e adeguata professionalità almeno quinquennale.

2. Assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, nonché l'organizzazione del personale.

scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

4. Il Revisore adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilità del Revisore è quella dei sindaci prevista dall'art. 2407 del codice civile.

Capo III

Struttura organizzativa, programmazione e valutazione dell'attività

Art. 15 Struttura organizzativa

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione individua gli ambiti omogenei di attività della Fondazione e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate, quali centri di ricerca o altre unità operative in forma diversa.

3. I responsabili di tali strutture collaborano con il Direttore nel formulare le proposte di programma di attività, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.

Art. 16 Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione e deve essere scelto tra soggetti dotati di esperienza e adeguata professionalità almeno quinquennale.

2. Assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, nonché l'organizzazione del personale.

Capo IV Patrimonio e mezzi economici

Art. 17 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo;
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.
2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, dell'amministrazione, anche straordinaria, del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche.
3. Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ha il fine di realizzare il funzionamento della Fondazione ed è vincolato alla realizzazione dei suoi scopi.
4. I contributi e le elargizioni sono corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituiscono le entrate di cui al successivo articolo.
5. In caso di insufficienza o inidoneità del patrimonio al raggiungimento dello scopo della Fondazione, l'Assemblea di partecipazione si riunisce per deliberare se integrare il patrimonio o

Capo IV Patrimonio e mezzi economici

Art. 17 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo;
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.
2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, dell'amministrazione, anche straordinaria, del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche.
3. Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ha il fine di realizzare il funzionamento della Fondazione ed è vincolato alla realizzazione dei suoi scopi.
4. I contributi e le elargizioni sono corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituiscono le entrate di cui al successivo articolo.
5. In caso di insufficienza o inidoneità del patrimonio al raggiungimento dello scopo della Fondazione, l'Assemblea di partecipazione si riunisce per deliberare se integrare il patrimonio o

proporre l'estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

Art.18 Entrate disponibili

1. Le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;
- da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
- da contributi ottenuti per lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico;
- dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.

c) Le rendite e le risorse della fondazione destinate al fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 19 Contabilità e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Consiglio di amministrazione, vista la relazione del Revisore unico, approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione annuale dell'attività della Fondazione.

proporre l'estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

Art.18 Entrate disponibili

1. Le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;
- da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;
- da contributi ottenuti per lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico;
- dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.

c) Le rendite e le risorse della fondazione destinate al fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 19 Contabilità e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Consiglio di amministrazione, vista la relazione del Revisore unico, su proposta del Presidente, approva la proposta di bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione

4. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile. Per l'attività commerciale è tenuta una contabilità separata.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20 Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari sono divenuti irrealizzabili.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta dell'Assemblea di partecipazione, che dispone la liquidazione e nomina il liquidatore. La Regione Piemonte prende atto dell'avvenuta estinzione ai sensi della legislazione vigente.

3. In caso di estinzione, i beni mobili e immobili conferiti in comodato d'uso devono essere restituiti, ai Soggetti conferenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, esperita la fase di liquidazione, devolve il patrimonio residuo ad altri Enti privi di scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della fondazione estinta e comunque nel rispetto dell'art.31 del Codice civile.

Art. 21 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cuneo.

annuale dell'attività della Fondazione e li trasmette ed illustra all'Assemblea di partecipazione per l'approvazione di cui all'art. 12 del presente Statuto.

4. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile. Per l'attività commerciale è tenuta una contabilità separata.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20 Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari sono divenuti irrealizzabili.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta dell'Assemblea di partecipazione, che dispone la liquidazione e nomina il liquidatore. La Regione Piemonte prende atto dell'avvenuta estinzione ai sensi della legislazione vigente.

3. In caso di estinzione, i beni mobili e immobili conferiti in comodato d'uso devono essere restituiti, ai Soggetti conferenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, esperita la fase di liquidazione, devolve il patrimonio residuo ad altri Enti privi di scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della fondazione estinta e comunque nel rispetto dell'art.31 del Codice civile.

Art. 21 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cuneo.

Art. 22 Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del Codice civile e delle sue disposizioni d'attuazione, in particolare quelle in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché i regolamenti deliberati dalla Fondazione.

Art. 22 Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del Codice civile e delle sue disposizioni d'attuazione, in particolare quelle in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché i regolamenti deliberati dalla Fondazione.